



Delibera della Giunta Regionale n. 32 del 08/02/2013

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

Settore 1 Istruzione, Educazione permanente, Promozione culturale

Oggetto dell'Atto:

**ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
ANNO SCOLASTICO 2013/14**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Legge 15 marzo 1997, n. 59 all'art. 21 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- b. che il DPR 18 giugno 1998, n. 233 ha approvato il "regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" ex art. 21 della L. 59/1997, determinando procedure, tempi di applicazione ed attuazione del piano regionale di dimensionamento
- c. che , tra le funzioni delegate alle Regioni dall'art. 138 del d. lgs. 112/1998 in materia di Istruzione scolastica, vi è la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali;
- d. che l'art. 139 del precitato decreto legislativo ha trasferito alle Province e ai Comuni, a seguito di linee guida definite dal coordinamento delle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti sia l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione, sia la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- e. che un riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali è stato effettuato con l'adozione del Piano regionale di dimensionamento, approvato con Decreto del Presidente della Regione – Commissario ad acta - n. 1 del 26 luglio 2000, in attuazione del DPR n. 233 del 18 giugno 1999;
- f. che la legge costituzionale n.3/2001 "*Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione*" riconosce alle Regioni una competenza concorrente e esclusiva nelle politiche educative e formative;
- g. che, con Legge n. 53/2003, il Governo è stato delegato alla definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e i successivi decreti di attuazione;
- h. che l'art. 64 del D. L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e la conseguente adozione di uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;
- i. che il DPR 20 marzo 2009 n. 81, avente ad oggetto "norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008", ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome e dettato disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado;
- j. che la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettere f-bis) e f-ter) del D.L. 112/2008 ritenendo che "*la definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica*" nonché la previsione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di "*chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni*" sia di competenza delle Regioni e degli Enti Locali e non dello Stato, confermando con ciò la competenza esclusiva regionale in materia di programmazione della rete scolastica;
- k. che l'art. 19, commi 4 e 5, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i, ha dettato nuove norme in relazione alla autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- l. che, con sentenza n. 147/2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato "*l'illegittimità dell'art. 19, comma 4, del d. l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011*", per violazione dell'art.117, terzo comma, della Costituzione essendo una norma di dettaglio dettata

- in ambito di competenza concorrente e risultante invasiva delle competenze regionali circa la programmazione del dimensionamento e della rete scolastica;
- m. che la medesima sentenza 147/2012 ha dichiarato invece non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 5 del medesimo D.L. n. 98 del 2011 argomentando che tale disposizione si propone di ridurre il numero dei dirigenti scolastici al fine del contenimento della spesa pubblica, materia rientrante nell'ambito della competenza statale.

DATO ATTO

- a) che, a seguito della predetta sentenza, al fine di salvaguardare le specificità territoriali e di assicurare, al contempo, il contenimento della spesa pubblica per la ripartizione del contingente triennale dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica di ciascuna regione, si è ipotizzato di definire tale contingente dividendo per 900 il numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell'organico di diritto del primo anno di riferimento del triennio, integrato dal parametro della densità degli abitanti per kmq;
- b) che la Giunta regionale della Campania, tenuto conto del nuovo scenario in via di definizione, con DGR N°669 del 24/11/2012, ha emanato gli indirizzi regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa da parte degli Enti locali competenti, per l'anno scolastico 2013/2014;
- c) che nella predisposizione dei piani provinciali e comunali, al fine di conseguire nel tempo la media di 900/930 alunni su base regionale, attraverso i processi di accorpamento, fusione, ecc. previsti dalla legislazione, mediante l'individuazione di nuove forme aggregative tra le autonomie scolastiche esistenti, le Province ed i Comuni avrebbero avuto come obiettivo la progressiva eliminazione delle istituzioni Scolastiche sottodimensionate, nel rispetto delle soglie minime previste per il riconoscimento della autonomia scolastica;

VISTE le determinazioni assunte dalle Amministrazioni comunali e provinciali relative all'organizzazione e al dimensionamento delle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del D.L. 112/98, disponibili agli atti;

TENUTO CONTO che:

- a) sulla base dei fattori individuati quali *minimum set* per la valutazione dei piani provinciali e comunali, le determinazioni assunte contengono proposte di riorganizzazione della rete scolastica di primo e secondo ciclo in linea generale coerenti con i criteri e gli indirizzi regionali;
- b) a seguito dell'articolato confronto avvenuto nelle diverse realtà territoriali tra amministrazioni, autonomie scolastiche e parti sociali, il processo di dimensionamento delle istituzioni scolastiche risulta completato in quasi tutti i Comuni della Regione Campania, con riferimento alle istituzioni del Primo ciclo ed è completo per quanto riguarda i piani provinciali, con riferimento alle Istituzioni scolastiche del secondo ciclo;
- c) l'organizzazione della rete scolastica che ne deriva consente di soddisfare le indicazioni e i principi di razionalizzazione previsti dalla normativa statale e regionale, ed offre la possibilità di promuovere una maggiore continuità e stabilità della rete scolastica ed una più efficace programmazione dei servizi;

DATO ATTO che dalle proposte di organizzazione della rete scolastica formulate dai Comuni e dalle Province, si rilevano, comunque casi di mancata riorganizzazione della rete scolastica rispetto alle soglie minime di 600 alunni (ridotta a 400 per i comuni montani e piccole isole) anche ai fini dell'applicazione dell'art. 19, c. 5 e 5bis del D.L. 98/11, nelle seguenti fattispecie:

- a) Richieste di deroghe nei casi previsti dall'articolo 2 delle linee guida, e precisamente allorquando le Scuole del Primo Ciclo costituiscano l'unica istituzione ricadente nel Comune.
- b) Richieste di deroghe in casi caratterizzati da specificità particolari, ulteriori rispetto ai limiti numerici ed ai casi stabiliti all'art. 2 delle linee guida;

- c) Mancata indicazione dell'Amministrazione competente.
- d) Indicazioni difformi dalle linee guida regionali, in particolare, con la richiesta di creazione di Istituzioni scolastiche omni comprensive;

RILEVATO che

- a) sono stati tenuti incontri con le Amministrazioni comunali e provinciali, al fine di condurre a diversa soluzione la casistica sopra riportata, in modo da consentire a tutte le Istituzioni scolastiche del territorio regionale il conseguimento della autonomia.
- b) alcune amministrazioni comunali hanno fatto pervenire una certificazione anagrafica, dalla quale è risultato il possibile conseguimento della soglia minima nell'Anno Scolastico 2013/2014;
- c) nei casi in cui la riorganizzazione della rete scolastica, con il rispetto delle soglie minime, avrebbe comportato aggregazioni di Istituzioni scolastiche site in Comuni diversi, non è stato sempre possibile individuare una soluzione adeguata, supportata da accordi tra le Amministrazioni comunali competenti;

CONSIDERATO che:

- a) la Regione si è riservata, condividendole con il tavolo di Coordinamento Regionale, di operare scelte di dimensionamento in autonomia, qualora la Provincia e/o il Comune non abbiano inviato la rispettiva proposta o ne abbiano inviato una difforme dagli indirizzi di cui alle linee guida, oppure nei casi in cui il risultato complessivo del dimensionamento non sia in linea con il contingente regionale dei dirigenti scolastici.;
- b) nell'ambito dei lavori del Tavolo regionale di coordinamento di cui alla DGR n. 5486 del 15/11/2002, anche alla presenza dei Sindaci interessati, o loro delegati, sono state affrontate tutte le problematiche afferenti ai Comuni che presentavano una situazione rientrante nelle fattispecie prima elencate e sono state valutate le possibili alternative;
- c) nell'ambito dei suddetti lavori sono state, altresì, esaminate le proposte avanzate dalle Amministrazioni comunali pervenute successivamente alla formulazione dei Piani Provinciali e tutti gli ulteriori casi che i diversi componenti del Tavolo hanno ritenuto meritevoli di un supplemento di valutazione;
- d) in riferimento alla richiesta di istituire nuovi istituti omnicomprensivi, avanzata da alcune Amministrazioni comunali, non si rilevano le condizioni *di particolare isolamento in piccole isole, comuni montani nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche*, previste al comma 2 dall'articolo 2 del DPR 18 giugno 1998, n. 233 per poterne autorizzare la nuova istituzione;
- e) sono pervenute, in aggiunta alle proposte di fusione tra scuola materna, elementare e media già attive, proposte di trasformazione di circoli didattici e/o scuole medie in istituti comprensivi e che tale scelta è contemplata negli indirizzi regionali, al fine di conseguire risultati in termini di continuità didattica e di qualità dell'offerta formativa.

RITENUTO

- a) di recepire le proposte di organizzazione della rete scolastica formulate dalle Amministrazioni comunali e provinciali così come riportate negli allegati, contrassegnati dalla lettera A;
- b) di recepire le richieste di deroga ai sensi dell'art. 2 delle linee guida nonché le ulteriori deroghe per casi specifici, avanzate dalle Amministrazioni competenti, in tutti i casi in cui non è stato possibile individuare una soluzione alternativa, così come riportate negli allegati, contrassegnati dalla lettera B;
- c) di inserire nel piano regionale di organizzazione della rete scolastica anche le autonomie di primo e secondo ciclo che non raggiungono la soglia di 600 alunni (ridotta a 400 per i comuni montani e

- piccole isole), ferme restando le competenze del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di attribuzione degli organici dirigenziali sulla base della normativa vigente e pur auspicando l'avvio a livello locale di un'ulteriore valutazione di tali situazioni in considerazione delle criticità di governo delle istituzioni scolastiche dovute alla mancata assegnazione di dirigenti scolastici e DSGA in via esclusiva;
- d) di operare, ai sensi della DGR n°669 del 24/11/2012 scelte di dimensionamento in autonomia per la riorganizzazione della rete scolastica regionale, nei casi riportati negli allegati, contrassegnati dalla lettera C;
 - e) di autorizzare le trasformazioni in istituti comprensivi riportate negli allegati, previa acquisizione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale di attestazione da parte delle scuole della disponibilità dei relativi locali, qualora tale circostanza non sia stata esplicitamente evidenziata nel provvedimento comunale;
 - f) di dover ribadire, con riferimento alla attribuzione della sede legale della Istituzione Scolastica risultante dai processi di fusione e di accorpamento che, ferma restando la competenza dell'Ufficio Scolastico regionale, e salvo quanto diversamente indicato negli allegati, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le indicazioni regionali prevedono che in mancanza di un'intesa degli Enti Locali coinvolti, in caso di Istituti ricadenti su più Comuni: si terrà conto in primo luogo della popolazione residente nei Comuni, sedi delle istituzioni Scolastiche, poi dell'accessibilità e posizione geografica dei Comuni, delle caratteristiche e della disponibilità dei locali della sede;

PRESO ATTO che

- a) le Province hanno accolto nei loro piani provinciali le richieste degli Istituti Secondari di II° grado di nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli stessi;
- b) sono state, altresì, presentate richieste per l'istituzione di nuovi licei musicali e coreutici e per l'attivazione dei licei sportivi nei licei scientifici e che le Province hanno inserito le stesse nei propri atti deliberativi;
- c) è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il D.P.R. relativo alla ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e nei provvedimenti di programmazione della rete scolastica provinciale sono prefigurati i fabbisogni relativi all'istituzione dei corsi serali nei rispettivi territori;
- d) è in fase di definizione la programmazione del sistema regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi delle Delibere di Giunta regionale NN. 5/2011,46/2011, 48 /2011, 195/2012 , 646 /2012

RITENUTO

- a) di inserire nel piano dell'offerta formativa per l' A.S. 2013/2014 l'attivazione dei nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli stessi, negli Istituti Secondari di II° grado, secondo le indicazioni contenute nei piani provinciali, laddove coerenti con gli indirizzi regionali, come riportato negli allegati, parte integrante della presente deliberazione, condizionando l'attivazione al fatto che gli stessi risultino compatibili con le disponibilità di organico e, per le opzioni "scienze applicate" ed "economico sociali", fatta salva la verifica che l'attuazione di tutte le richieste non crei problematiche di esubero di personale;
- b) di prendere atto delle richieste per l'istituzione di nuovi Licei Musicali e Coreutici e per l'attivazione dei Licei Sportivi nei Licei Scientifici, contenuti negli atti deliberativi delle Province, come riportato negli allegati, parte integrante della presente deliberazione, e di definirne la istituzione all'esito delle verifiche della documentazione presentata e nel quadro delle indicazioni nazionali;
- c) di rinviare a successivo atto la programmazione per l'A. S. 2013/14 dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) ed in tale sede procedere ad autorizzare la istituzione dei corsi serali;

- d) di poter stabilire che, nelle more del perfezionamento del Protocollo di Intesa con l'USR Campania per la realizzazione dei percorsi leFP, relativi alle 22 figure professionali di cui all'Accordo del 29/04/2010, gli Istituti Scolastici comunicheranno alla Regione Campania - Settore Istruzione - la propria disponibilità ad avviare i suddetti percorsi per gli allievi iscritti alle prime classi dell'A.S. 2013/14;
- e) che il presente provvedimento relativo all'organizzazione della rete scolastica per l'A.S. 2013/2014 è essenziale alla continuità delle funzioni in quanto è propedeutico alla raccolta delle iscrizioni degli alunni, alla definizione degli organici da parte del MIUR, è attuativo di obblighi amministrativi previsti dalla normativa di settore, è attuativo degli indirizzi e dei criteri precedentemente emanati dalla Giunta regionale.

RITENUTO, altresì, di poter approvare per l'A.S. 2013/2014 la riorganizzazione della rete scolastica regionale della Campania, specificando che gli Istituti scolastici non inclusi negli allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente proposta, conservano lo stato di fatto;

PRESO ATTO

- a. che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale;

VISTI

- a. la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- b. il DPR 18 giugno 1998, n. 233;
- c. il D. Lgs. 112/98;
- d. i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89 con i quali è stato effettuato il riordino della scuola secondaria di secondo grado;
- e. la L. 183/2011;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare **la riorganizzazione della rete scolastica ed il piano dell'offerta formativa per l'A.S. 2013/2014**, così come da allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente proposta, specificando che gli Istituti scolastici non inclusi negli allegati stessi conservano lo stato di fatto;
2. di approvare i nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni, negli Istituti Secondari di II° grado, così come inseriti nel piano dell'offerta formativa per l'A.S. 2013/2014, condizionandone l'attivazione al fatto che gli stessi risultino compatibili con le disponibilità di organico e, per le opzioni "scienze applicate" ed "economico sociali", all'ulteriore verifica che l'attuazione di tutte le richieste non crei problematiche di esubero di personale;
3. di ribadire, con riferimento alla attribuzione della sede legale della Istituzione Scolastica risultante dai processi di fusione e di accorpamento che, ferma restando la competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale e salvo quanto diversamente indicato negli allegati, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le indicazioni regionali prevedono che in mancanza di un'intesa degli Enti Locali coinvolti, in caso di Istituti ricadenti su più Comuni, si terrà conto in primo luogo della popolazione residente nei Comuni, sedi delle istituzioni

- Scolastiche, poi dell'accessibilità e posizione geografica dei Comuni, delle caratteristiche e della disponibilità dei locali della sede;
4. di prendere atto delle richieste per l'istituzione di nuovi Licei Musicali e Coreutici e per l'attivazione dei Licei Sportivi nei Licei Scientifici, contenuti negli atti deliberativi delle Province come riportato negli allegati, parte integrante della presente deliberazione, e di definirne la istituzione all'esito delle verifiche della documentazione presentata e nel quadro delle indicazioni nazionali;
 5. di rinviare a successivo atto la programmazione per l'A. S. 2013/14 dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e la autorizzazione alla istituzione dei corsi serali;
 6. di stabilire che, nelle more del perfezionamento del Protocollo di Intesa con l'USR Campania per la realizzazione dei percorsi leFP, relativi alle 22 figure professionali di cui all'Accordo del 29/04/2010, gli Istituti Scolastici comunicheranno alla Regione Campania - Settore Istruzione - la propria disponibilità ad avviare i suddetti percorsi per gli allievi iscritti alle prime classi dell' A.S. 2013/14;
 7. di inviare il presente provvedimento all'Assessore all'Istruzione, all' AGC n. 17 e al Settore Istruzione;
 8. di incaricare il Settore Istruzione, Educazione Permanente e Promozione Culturale di notificare il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale, per gli adempimenti di competenza;
 9. di pubblicare il presente atto sul BURC e sul portale della Regione Campania www.regione.campania.it.